

-3136/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: revocatoria
fallimentare - pagamento di
assegno postdatato-anomalia
-questione

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 8142/10
Cron. 3136
Rep. C.I.
Ud. 3.2.2016

Dott. Fabrizio Forte
Dott. Antonio Didone
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
Dott. Massimo Ferro
Dott. Francesco Terrusi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SMET s.r.l. in liquidazione in a.str., in persona dei comm. liq. p.t., rappr. e dif.
dall'avv. _____ elett. dom. presso lo studio di questi, in Roma, via _____
, come da procura in calce all'atto

-ricorrente -

Contro

Siderlazio Ilco s.r.l., in persona del l.r.p.t.

-intimato-

per la cassazione della sentenza App. Roma 2.2.2009, n. 474/2009;

259

2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

Gli organi concorsuali della SMET s.r.l. in liquidazione, assoggettata ad amministrazione straordinaria, impugnano la sentenza App. Roma 2.2.2009 n. 474/09 con cui, rigettando il proprio appello avverso la sentenza Trib. Velletri 17.12.2003 resa sulla non accolta domanda di revocatoria dei pagamenti effettuati dalla società verso Siderlazio Ilco s.r.l., venne confermata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art.67 co.1 n.2 l.f.

Ritenne la corte d'appello che la disamina dell'azione dovesse essere condotta all'altezza dell'art.67 co.1 n.2 l.f., per come proposta ed in quanto i pagamenti di cui era stata chiesta la revoca fuoriuscivano dall'anno anteriore alla dichiarazione dello stato d'insolvenza. In particolare, secondo la pronuncia: a) il pagamento del 28.7.1992 era addirittura anteriore allo stesso biennio, dovendosi considerare la consegna dell'assegno postdatato quale momento di ingresso del titolo nella disponibilità del prenditore; b) non era risultata alcuna prova che l'appellata Siderlazio fosse a conoscenza di accordi interni al gruppo Fiore (di cui faceva parte la Smet) volti a rideterminare il credito, né era chiaro quale fosse l'esatto rapporto contrattuale fra le parti, se di appalto (come prospettato dall'attrice procedura) o se di fornitura, non apparendo di per sé un motivo di anomalia la rateizzazione del pagamento; c) non era infine anomalo il pagamento comunque disposto con assegno postdatato, trattandosi di mezzo del tutto equivalente al danaro e pur sempre titolo di credito.

Il ricorso è affidato a un motivo.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *motivo*, si deduce violazione dell'art.67 co.1 n.2 l.f., per avere trascurato la sentenza che la nullità posta dall'art.31 r.d. 21.12.1933, n.1736 con riguardo alla postdatazione dell'assegno bancario o al relativo patto, con conseguente utilizzo a mezzo di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del debitore, integra, quando il titolo viene negoziato alla data indicata, un elemento di anormalità, ai fini della revoca del relativo pagamento.

Il *motivo* è *infondato*. Osserva preliminarmente il Collegio che le statuizioni con cui la corte d'appello ha escluso la sussistenza sia di un accordo (sulla rinegoziazione del debito complessivo) dell'*accipiens* con le società del gruppo di cui faceva parte Smet, sia di una più precisa connotazione del rapporto bilaterale con Siderlazio, non sono state oggetto di puntuale impugnazione in questa sede, divenendo ora circoscritta la residua controversia all'aspetto di eventuale correlazione necessaria tra nullità dell'emissione di un assegno postdatato e anomalia del pagamento che lo segna alla

scadenza. Si tratta di censura non condivisibile, apparendo la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza conforme al principio, che qui va ribadito, per cui l'assegno postdatato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, co.1, n. 2, l.f. (Cass. 3471/2011, 4033/1974). E tale anomalia, che comunque andrebbe ravvisata in un'esorbitanza dalla pratica commerciale, mentre la parte si è limitata ad invocare - senza però potersi riferire ad un quadro probatorio acquisito circa la deviazione dalla funzione di garanzia - una causa di nullità dell'emissione siffatta, va esclusa anche in ragione del concorrente criterio qualificativo della difformità al tipo legale: ai sensi dell'art. 31 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la postdatazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente, l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente e il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass. 2160/2006, 7135/2001, 4033/1974).


Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Fabrizio Forte

